

Tfr monetizzabile in busta paga

La novità prevista dalla legge n. 190/2014 (Stabilità 2015)

I lavoratori dipendenti possono decidere di ricevere il trattamento di fine rapporto (Tfr) mensilmente in busta paga, anziché a fine carriera. La scelta riguarda solo il Tfr ancora da maturare nel periodo che va dal mese di marzo 2015 fino a quello di giugno 2018. La scelta, se fatta, è irrevocabile. Perciò, chi deciderà in tal senso, non potrà poi avere ripensamenti. Sulle quote di Tfr che finiranno in busta paga i lavoratori pagheranno le *tasse in misura ordinaria*.

Il Tfr è una prestazione cui ha diritto il lavoratore dipendente alla risoluzione del rapporto di lavoro, per qualunque motivo avvenga (dimissioni o licenziamento). La disciplina è contenuta nell'art. 2120 del codice civile, che ne fissa la misura: per ogni anno di servizio, è pari alla retribuzione dello stesso anno divisa 13,5. Sulla quota annua i lavoratori pagano un contributo all'Inps dello 0,5% della retribuzione (quella su cui è calcolato). Semplificando il criterio di calcolo, ne deriva che il *Tfr è pari al 6,91% della retribuzione*. Anno dopo anno (incluse rivalutazioni) è soggetto a rivalutazione annuale, con applicazione di un tasso pari al 1,5% (misura fissa) più il 75% dell'inflazione.

La normativa al riguardo è stata riformata dal 1° gennaio 2007 (dlgs n.252/2005). Il Tfr dal 1° gennaio 2007 è diventato uno «strumento a finalità previdenziale». Di principio, è conferito alla previdenza integrativa; i lavoratori, volendo, possono escludere questo automatismo e conservarlo sotto forma di retribuzione differita (cioè come una buonuscita). Tale principio è espresso dalla regola del «silenzio-assenso», la quale prevede che se il lavoratore nulla dice riguardo al suo Tfr, esso finisca automaticamente ad un Fondo Previdenza Integrativa. Ai lavoratori non è concesso di ignorare la scelta, altrimenti si ritrovano iscritti alla previdenza integrativa con destinazione di tutto il Tfr al Fondo Pensione e senza possibilità di tornare indietro: la scelta è irrevocabile. La regola del «silenzio-assenso» produce effetto sei mesi dopo l'assunzione.

Due le modalità a disposizione dei lavoratori per scegliere: modalità tacita e modalità esplicita.

La *modalità tacita*: se il lavoratore non manifesta per iscritto alcuna sua preferenza, il suo Tfr finisce nella previdenza integrativa.

La *modalità esplicita*: il lavoratore manifesta per iscritto la decisione, utilizzando il modulo ministeriale «Tfr2». Attraverso questo modulo, in maniera esplicita, il lavoratore può esprimere di:

- a) conservare il Tfr presso il datore di lavoro e incassarlo a fine rapporto (la decisione può essere cambiata successivamente);
- b) destinare il Tfr alla previdenza complementare (la scelta è irrevocabile e non c'è possibilità di cambiarla successivamente).

La *monetizzazione* della legge Stabilità 2015 rappresenta, dunque, una terza opzione.

Praticamente, oltre a poterlo destinare a un Fondo pensione oppure a mantenerlo presso la propria azienda come buonuscita, i lavoratori possono decidere di riceverlo mensilmente in busta paga. La monetizzazione opera in via sperimentale dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018. L'attuazione della nuova misura è regolata per decreto legge, fissando il termine e le condizioni per poter fare la scelta.

La monetizzazione del Tfr è penalizzante per i lavoratori

Innanzi tutto, è inopportuno distrarre il Tfr dalla sua principale funzione, quella cioè di sostegno alla previdenza dei giovani attraverso i fondi pensione.

Inoltre, dalla monetizzazione ci guadagneranno soltanto le casse dell'Erario, perché aumenteranno di molto i loro introiti, con *l'applicazione della tassazione ordinaria invece di quella «separata»*, sensibilmente inferiore.

Occorre anche considerare la perdita per il lavoratore derivante dalla mancata rivalutazione. Chi decide di prendere subito i soldi, infatti, rinuncia a *un investimento sicuro: il Tfr, ogni anno, è rivalutato al tasso del'1,5% fisso più il 75% dell'inflazione*. Peraltro, la rivalutazione è esclusa dalla tassazione lrpef, essendo soggetta ad imposta sostitutiva con aliquota del 17% (*prima della legge di Stabilità 2015 era al'11%, ma il governo ha pensato bene di aumentarla al 17%, disattendendo il principio secondo cui il Tfr va agevolato fiscalmente perché avente funzione previdenziale*).

24 marzo 2015

Fisac Cgil Banca Fideuram

www.fisac-fideuram.net info@fisac-fideuram.net